

TI_GERICHTE 16.2006.7 vom 7. November 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-11-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2006.7

FR: TI_GERICHTE 16.2006.7 du 7 novembre 2006

IT: TI_GERICHTE 16.2006.7 del 7 novembre 2006

Regeste

contratto di appalto - prestazioni architetto - quantificazione mercede

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi. Per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista. L'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile. È doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1). Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

E. 2

Il Pretore ha escluso che il versamento di fr. 3000.– fosse da considerarsi a saldo delle prestazioni dell'architetto poiché i convenuti non avevano dimostrato che l'attore era stato da loro posto al corrente della rinuncia alla continuazione del progetto di ristrutturazione dell'immobile e dell'incarico conferito ad un altro studio di architettura. Quanto all'onorario, il primo giudice ha rilevato che le parti non avevano concordato l'applicazione delle norme SIA sicché la mercede andava determinata secondo l'art. 374 CO. Egli ha pertanto ridotto a fr. 1550.– quanto esposto nella posizione 1 applicando la tariffa oraria di fr. 90.– e riconoscendo un dispendio di tempo per effettuare i rilievi parziali di due giornate lavorative, anziché le 33.5 ore indicate dall'attore; a fr. 5715.– quanto esposto nella posizione n. 2, effettuando la media tra l'importo di fr. 6742.20 calcolato dal perito giudiziario sulla base delle Norme SIA 102 e quello di fr. 3900.–, corrispondente al 9%, ossia la percentuale dei lavori da lui ritenuti eseguiti, della remunerazione globale di fr. 43 333.–, importo dovuto se fosse stata commissionata l'intera progettazione e la direzione dei lavori; infine ha ridotto le spese esposte nella posizione 3 a fr. 15.– sulla base del referto peritale.

E. 3

I ricorrenti ribadiscono che il versamento di fr. 3000.– da loro effettuato nel dicembre 1999 deve essere considerato a saldo poiché l'attore, sebbene fosse stato posto al corrente della rinuncia al progetto di ristrutturazione, aveva atteso un anno e mezzo prima di emettere la fattura. L'argomentazione, così come proposta, è chiaramente di natura appellatoria poiché altro non è che una ripetizione di quanto da loro sostenuto davanti al Pretore. Perché il giudizio del primo giudice, che ha rimproverato ai convenuti di non avere provato o fornito indizi sufficienti a sostegno della loro argomentazione, sia viziato di errore i ricorrenti non spiegano. Oltre tutto, avendo questi ultimi rilevato che l'incarico ad altri architetti era stato affidato solo nel corso del 2002, è senz'altro sostenibile la deduzione del primo giudice, secondo il quale, quand'anche l'attore fosse subito stato messo al corrente della rinuncia, il fatto di avere atteso un anno prima di emettere la fattura non poteva essere considerato rinuncia al pagamento anche perché il termine di prescrizione per le prestazioni di architetto è di 10 anni (art. 127 CO).

E. 4

Quanto alla determinazione delle ore riconosciute all'attore per effettuare i rilievi, i ricorrenti sostengono che il calcolo del Pretore è arbitrario poiché egli si è erroneamente fondato sul progetto allestito dallo studio di architettura _____ e _____ così come poiché non è possibile effettuare una stima sulla base della perizia, non essendosi il perito pronunciato al riguardo. Anche su questo punto il ricorso è destinato all'insuccesso. Il primo giudice ha fondato il proprio giudizio sulla perizia (risposta al quesito n. 2, pag. 3) dalla quale risultava che “ quanto indicato sulla nota d'onorario è stato eseguito ”, ossia un rilievo parziale dello stabile allo scopo di apportare ai piani esistenti le necessarie correzioni e completazioni. Il fatto che il perito non abbia verificato la correttezza delle 33.5 ore esposte (verifica peraltro impossibile dal momento che nel frattempo l'immobile era stato demolito) non è stato disatteso dal Pretore, per il quale l'attore aveva comunque dovuto effettuare uno studio e recarsi sul posto per confrontare la situazione reale con quella indicata sui piani a sua disposizione (consid. 4 pag. 7 cpv. 3). Che il riferimento del primo giudice al lavoro di progettazione dello studio di architettura _____ e _____ per evidenziare la rilevanza del progetto sia anche erroneo non rende arbitraria la conclusione con la quale egli ha ritenuto verosimile un impegno di almeno due giornate lavorative, comprese le visite sul luogo, per l'elaborazione dei rilievi parziali e per la correzione di quelli esistenti (consid. 4 pag. 7 cpv. 4).

E. 5

Infine i ricorrenti considerano arbitrario il metodo di calcolo della media tra fr. 3900.– e fr. 6724.20 adottato dal Pretore per determinare l'onorario di fr. 5715.– (posizione n. 2 della fattura), in quanto fondato su semplici supposizioni circa le intenzioni dell'attore nella determinazione dell'onorario dovutogli e sull'applicazione, errata, della Norma SIA 102. Se non che, dalla sentenza risulta che in realtà il Pretore ha posto a fondamento del proprio giudizio principalmente le risultanze peritali, mentre le altre considerazioni non hanno avuto influsso particolare sulla decisione. Il primo giudice, sulla base del referto peritale, ha confermato l'onorario di fr. 3900.– stabilito dal perito mediante la riduzione della percentuale del 21,5%, applicata dall'attore, al 9%, corrispondente alle prestazioni effettivamente eseguite (consid. 5 pag.

E. 8

cpv. 2 con riferimento alla perizia, risposta alla domanda n. 3, pag. 4). D'altro canto egli ha accertato che, qualora l'attore avesse determinato l'onorario sulla base delle Norme SIA 102, sempre applicando la percentuale del 9%, l'onorario dovuto sulla base della perizia corrispondeva a fr. 6724.20 (consid. 5 pag. 8 cpv. 1 con riferimento all'audizione orale del perito). Il Pretore ha, quindi, ritenuto corretto di valutare la retribuzione dell'attore effettuando la media dei due importi, pari a fr. 5715.-, IVA compresa (consid. 5 pag. 8 in fine e 9 in cima). Ciò detto, il Pretore non ha posto alla base del giudizio la Norma SIA 102, ma ha ritenuto che, dovendosi applicare l'art. 374 CO, per l'allestimento del progetto di massima poteva essere riconosciuta all'attore la retribuzione citata. E siccome per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (cfr. sopra consid. 4 in fine), le conclusioni cui è giunto il Pretore sono senz'altro sostenibili e, pertanto, non arbitrarie. 6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). I ricorrenti verseranno in solido alla controparte, che ha formulato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 gennaio 2006 di RI 1 è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.- b) spese fr. 50.- fr. 400.- anticipati dai ricorrenti, restano a loro carico, con l'obbligo di rifondere, in solido, alla controparte fr. 500.- per ripetibili. 3. Intimazione a: - - Locarno. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente
II
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.